



data errata, la nota è arrivata il 09/07/2015

Data 08.08.2015 Protocollo N° 282433 Class: C 101 Prat. Fasc. Allegati N°1

Oggetto: Oggetto: D.Lgs. n. 194/2008, Allegato A, Sezione 7. Anno 2015.

PEC

Alle Aziende U.L.S.S. del Veneto

c.a.

Ai Responsabili dei dipartimenti di Prevenzione  
Ai Coordinatori dei Dipartimenti Funzionali  
per la sicurezza alimentare  
Ai Responsabili dei Sian e dei Servizi Veterinari

LORO SEDI

Facendo seguito alla circolare del Ministero della Salute, DGISAN 0026081-P-25-06-2015, pervenuta a questa Regione, della quale si trasmette copia, s'invitano le Aziende U.L.S.S. in indirizzo, per il seguito di competenza, a dare la massima diffusione ai soggetti titolari di stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi, di cui all'oggetto, delle corrette indicazioni operative da seguire per il pagamento delle tariffe in c/c, già individuate dalla Circolare DGISAN 0022642-P-25-06-2012.

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
dott. Giorgio Cester

GC/mp

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio 05XK84

Proprietari 7/17/11/11  
Note e ULS



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
UFFICIO IX ex DGSAN

MINISTERO DELLA SALUTE - TROVATA REGIONALE	
SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	26 GIU. 2015
Prot. N.	263869
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740.20.13	

✓ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.

Associazioni di categoria

LORO SEDI


Allegato:

Circolare n. 22642 del 25-06-2012

Ministero della Salute  
DGSAN

0026081-P-25/06/2015

I.2.a.c.1/2010/60



Oggetto: Monitoraggio annuale delle tariffe versate dagli stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti verso i Paesi Terzi - (decreto legislativo 194/2008) - anno 2015.

Si comunica che, in sede di monitoraggio annuale del versamento delle tariffe versate dagli stabilimenti abilitati all'esportazione verso i Paesi Terzi (decreto legislativo 194/2008), risultano prevenute a questo Ufficio comunicazioni relative al versamento effettuato da Aziende che hanno allegato copia della disposizione di bonifico o una attestazione di bonifico dal quale non si evince il numero di c/c 11281011 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo e, quindi, non in linea con quanto disposto dalla Circolare n. 22642 del 25-06-2012.

Al riguardo, si precisa che la disposizione di bonifico deve essere completata dalla documentazione esecutiva dello stesso. Inoltre, qualora i versamenti non siano stati effettuati sul conto corrente specifico non potranno essere accettati.

Si chiede di voler informare i soggetti interessati ai versamenti di attenersi alla modalità di pagamento prevista dalla predetta Circolare, che si allega.

Si raccomanda la massima diffusione della presente comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe RUOCCO)

RC

FR 1807,50

23/01/15



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA  
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA  
NUTRIZIONE

UFFICIO IX ex DGSAN

Ministero della Salute

DGISAN

0022642-P-25/06/2012

l.z.a.c.1/2010/60



107870198

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
LORO SEDI

Oggetto Decreto legislativo 194/2008, tariffe per stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti.  
Indicazioni operative.

Ai sensi del decreto legislativo 194/2008, allegato A sezione 7 è previsto il pagamento di una tariffa di 100,00 euro per ogni domanda di iscrizione in liste per l'abilitazione all'esportazione ovvero per ogni Paese terzo per il quale si chiede l'abilitazione.

Inoltre nella stessa sezione 7 è prevista una ulteriore tariffa annuale di 100,00 euro per ogni stabilimento indipendentemente dal numero di liste in cui lo stesso è iscritto.

Le modalità di pagamento di dette tariffe sono state stabilite con il successivo decreto interministeriale Ministro della Salute e Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2011 che, all'articolo 7, comma 6, individua il conto corrente postale 11281011 sul quale effettuare il versamento delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7 del decreto legislativo 194/2008 prevedendo, prima dell'erogazione della prestazione, l'invio di copia della ricevuta di versamento al Ministero della Salute ma in modo disgiunto dalla presentazione dell'istanza di abilitazione all'esportazione.

Ne consegue che questo Ministero ha ritenuto implicita la verifica da parte della ASL dell'avvenuto pagamento della tariffa con l'inoltro a questo Ministero delle domande delle ditte interessate all'abilitazione all'esportazione.

Tuttavia, in relazione al numero esiguo di copie di bollettini di versamento pervenuti a questo Ministero, tenuto conto peraltro che spesso non è chiaramente espressa la causale del versamento, si ritiene di dover effettuare le verifiche del caso.

Pertanto, dalla data della presente nota, la copia della ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di abilitazione all'esportazione e deve risultare un versamento per ogni Paese terzo verso il quale si intende essere autorizzati ad esportare.

Per le domande pervenute dall'entrata in vigore del decreto interministeriale ad oggi lo scrivente Ufficio effettuerà verifiche a campione e, laddove la ditta oggetto di verifica dovesse risultare non in regola con il pagamento, si procederà ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 194/2008 che recita: "In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale."

Per le tariffe dovute dagli stabilimenti per gli anni successivi a quello di prima iscrizione in una lista di abilitazione all'esportazione, si ricorda che il pagamento, per l'anno 2012, dovrà essere effettuato entro il mese di giugno; relativamente alle tariffe dovute per l'anno 2011 saranno effettuate verifiche a campione da questo Ufficio; tenuto conto che il decreto interministeriale 24 gennaio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, in prossimità dalla scadenza prevista per il pagamento, saranno ritenute in regola sia le aziende che abbiano fatto correttamente il versamento sul conto corrente previsto dal decreto attuativo, sia le aziende che avessero fatto il versamento alla ASL tenendo conto delle modalità generali fissate dal decreto legislativo 194/2008.

La constatazione di una condizione di irregolarità comporterà per lo stabilimento oggetto del controllo anche in questa fattispecie l'applicazione della procedura ex articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 194/2008, previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

In ogni caso si chiede di informare le ditte abilitate all'esportazione della necessità di regolarizzare la propria posizione qualora siano consapevoli di dover ancora provvedere al pagamento delle tariffe.

Si confida nella piena collaborazione di codesti assessorati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Silvio Bortello

4